



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale
Direzione Ricerca e Terza Missione

Tit. I/3

Decreto Rettorale n. * del *

* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico

Oggetto: emanazione nuovo “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art. 1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n. 230”.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 48 comma 2 lettera m);

Vista la deliberazione n. 12/2020/III/1 del 22 settembre 2020, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche al Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art.1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n.230;

Vista la deliberazione n. 1/2021/V/1 del 26 gennaio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art.1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n.230;

DECRETA

1. È emanato il nuovo **“Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art. 1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n. 230.”** nel testo di seguito riportato.

IL RETTORE
Prof. Stefano Geuna

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)*

Visto: la Direttrice della Direzione Personale Teresa Fissore (apposto digitalmente)

Visto: la Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione Antonella Trombetta (apposto digitalmente)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ DEL PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 E DELL'ART. 1, COMMA 16 DELLA LEGGE 4/11/2005, N. 230.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Torino promuove e incentiva l'eccellenza nella qualità della Ricerca e della Didattica e nella progettualità scientifica e organizzativa. L'Ateneo riconosce l'importanza delle attività gestionali di rilevante complessità e di interesse strategico.
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori e personale tecnico-amministrativo, di seguito denominato "Fondo" ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 16 della Legge 4.11.2005, n. 230;
 - b) l'erogazione di compensi aggiuntivi per i progetti dei Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, co. 314-337 Legge 11.12.2016, n. 232.
3. Il presente Regolamento si aggiunge ai seguenti Regolamenti di Ateneo, relativi alla corresponsione di compensi incentivanti:
 - Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (D.R. 4046 del 26 novembre 2015);
 - Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali (D.R. 2867 dell'8 settembre 2017).

CAPO I

COSTITUZIONE DEL FONDO E FUNZIONAMENTO

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito a livello di Ateneo con risorse destinate a professori e ricercatori e con risorse destinate al personale tecnico amministrativo (PTA).
2. Le seguenti risorse sono destinate a professori e ricercatori:
 - Fondi derivanti dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti e ricercatori (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);
 - Fondi derivanti dalle somme dell'incentivo una tantum eventualmente non distribuite (art. 29, comma 19 della Legge 30.12.2010, n. 240);
 - Fondi derivanti dalle risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);
 - Fondi derivanti dalla ripetizione dei compensi ricevuti da professori e ricercatori per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art. 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - Fondi derivanti da ulteriori risorse appositamente stanziati dall'Ateneo.
3. Al personale tecnico-amministrativo sono destinate le seguenti risorse:
 - Quota parte di risorse assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- Ripetizione dei compensi ricevuti dal personale tecnico-amministrativo per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art. 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
 - Ulteriori risorse appositamente stanziare annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti anche con il contributo del personale tecnico amministrativo (programmazione triennale delle Università, convenzioni con Enti e Fondazioni, etc).
4. Il Fondo può essere integrato con risorse provenienti da contributi e finanziamenti pubblici e privati unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte dell'erogante o da regolamentazioni sulla base delle quali le risorse e i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata anche dal Responsabile del finanziamento / titolare dei fondi.
5. La regolarità della costituzione del Fondo è certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO I – FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER I PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 3 - Modalità di utilizzo del fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività gestionale di rilevanza generale e strategica per l'Ateneo, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
- Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri ordinari come definiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
- Le tipologie di incarichi relativamente alle attività gestionali sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
- I compensi di cui al presente comma devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. I compensi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all' art. 3 sono attribuiti dal Rettore, salvo che non sia disposto diversamente dallo Statuto e dai Regolamenti.
- L'incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
- Non possono essere affidati in base al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi riguardanti gli incarichi di cui al precedente art. 3 sono erogati, con provvedimento rettorale, in parte al momento dell'attribuzione dell'incarico e per il resto al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria. L'effettiva modalità di erogazione dei compensi è disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. In caso di incarichi pluriennali le erogazioni, sia dell'anticipo sia del saldo, viene fatta su base annuale.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
4. Ai docenti e ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.
5. Entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio di dipartimento che approva il piano di ripartizione, i docenti e ricercatori che optano per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca ne danno comunicazione al Direttore di dipartimento e ai responsabili di Area Amministrazione e contabilità e Area Ricerca per quanto di competenza.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 6 - Modalità di utilizzo del fondo

1. Il fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo al personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati nell'ambito di attività coerenti con il Documento di Programmazione Integrata.
2. A inizio anno ciascun/a Direttore/rice di Struttura, nell'ambito del budget disponibile, trasmette alla Direzione Personale il/i nominativo/i del personale tecnico amministrativo che contribuisce nell'anno di riferimento all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati, con il dettaglio delle attività e degli obiettivi da raggiungere.
3. I compensi non possono comunque eccedere la misura massima dell'indennità di responsabilità e della retribuzione di posizione prevista, rispettivamente, dal vigente Contratto Collettivo Integrativo e dal Contratto Collettivo Nazionale di Comparto.

Art. 7 - Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi sono erogati entro il mese di marzo dell'anno successivo a seguito di verifica dell'attività svolta, certificata dal Direttore/Direttrice Responsabile della Struttura proponente.
2. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa in vigore per i redditi da lavoro dipendente.

CAPO II

PREMIALITA' COLLEGATA AI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI DI ECCELLENZA ex art. 1. co. 314-337 Legge 232/2016

Art. 8 - Dipartimenti di Eccellenza

1. L'Ateneo può riconoscere una premialità al personale docente e ricercatore e tecnico-amministrativo coinvolto nei progetti finanziati nell'ambito del bando MIUR destinato ai Dipartimenti Universitari di Eccellenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. I Dipartimenti Universitari di eccellenza dell'Ateneo, tramite il progetto, definiscono la quota di budget da destinare alla premialità. Tale budget costituisce la fonte di finanziamento della misura premiale.
3. La premialità è attribuita in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici dei progetti dipartimentali; tali obiettivi verranno monitorati e verificati in itinere in base alle regole del finanziamento.

Art. 9 - Modalità di erogazione della premialità

1. La premialità è erogata sulla base di un piano di ripartizione elaborato dal Dipartimento che tenga conto del contributo prestatato dal personale docente e ricercatore e tecnico-amministrativo al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
2. L'erogazione della premialità è disciplinata dal Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (D.R. 4046 del 26.11.2015).
3. Ai docenti e ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.
4. Entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio di dipartimento che approva il piano di ripartizione, i docenti e ricercatori che optano per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca ne danno comunicazione al Direttore di dipartimento e ai responsabili di Area Amministrazione e contabilità e Area Ricerca per quanto di competenza.

CAPO III

RACCORDO CON ALTRI REGOLAMENTI

Art. 10 - Norma transitoria

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data del Decreto Rettorale di emanazione dello stesso.

Dalla medesima data il presente Regolamento sostituisce e abroga a tutti gli effetti il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30/12/2010, n.240 e dell'art.1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n.230 (D.R. 3028 del 18.07.2019).

Resta in vigore la disciplina per i compensi incentivanti prevista rispettivamente dal Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (D.R. 4046 del 26.11.2015) e dal Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti ai docenti e ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali (D.R. 2867 del 8/9/2017).